

## Agricoltura

CIRCOLARE 22 novembre 2000, n. 17.

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 17 novembre 2000, n. 3658).

**Legge Regionale 12 aprile 1999, n. 19 recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".**

**Circolare esplicativa art. 9 (costruzioni di serre) e art. 10 (attività complementari). Aspetti urbanistici edilizi e commerciali.**

(Indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione del Veneto; al Presidente delle Province della Regione del Veneto - Loro Sedi).

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute circa l'applicazione delle disposizioni concernenti gli aspetti urbanistici ed edilizi sulla installazione delle serre (art. 9, L.R. 19/99) e sugli aspetti relativi all'esercizio di attività commerciali complementari (art. 10, L.R. 19/99) si ritiene opportuno emanare ulteriori direttive interpretative dell'allegato A) della D.G.R. n. 3316 del 28 settembre 1999 (pubblicata sul B.U.R. del 19 ottobre 1999, n. 91) riguardanti tecniche e procedure per l'applicazione della legge.

In attuazione della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali", con D.G.R. n. 2681 del 27 luglio 1999, (pubblicata sul B.U.R. n. 77 del 7 settembre 1999) sono stati individuati i prodotti di completamento merceologico per l'esercizio di attività commerciali complementari (art. 10, L.R. 19/99).

Per quanto concerne l'installazione delle serre la disposizione dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, espressamente richiama l'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24.

Si rammenta che i commi 9, 10 e 11 del citato art. 6 prevedono che le serre mobili possono essere installate senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia, mentre le fisse possono essere installate previo rilascio della stessa; inoltre le serre mobili e le serre fisse prive di strutture murarie fuori terra possono essere installate senza limiti di rapporto di copertura; infine che le serre fisse con strutture murarie fuori terra sono ammesse con un indice massimo di copertura del 50% del fondo di proprietà o di disponibilità. In ogni caso, per tutte le situazioni individuate dalla norma, operano i vincoli di carattere ambientale per i quali è necessario acquisire l'apposita autorizzazione.

L'art. 9 della L.R. 19/99 ha introdotto una parziale deroga al regime ordinario in materia di installazione di serre previsto dai commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24. Si tratta di una facoltà (l'interessato può sempre richiedere la concessione o autorizzazione edilizia) che introduce una norma di semplificazione consistente

nell'esenzione dall'obbligo di richiedere la concessione o l'autorizzazione edilizia anche per l'installazione di serre fisse "volte esclusivamente alla protezione e copertura delle colture". Tale facoltà opera solo in presenza di determinati requisiti soggettivi, richiamati nell'allegato A) della D.G.R. n. 3316 del 28 settembre 1999.

Tuttavia, per l'espresso richiamo fatto dall'art. 9 della L.R. 19/99 al necessario rispetto della normativa di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, le disposizioni riguardanti la vigente normativa in materia di vincoli paesaggistici, ambientali, di igiene e sanità, e di sicurezza degli ambienti vanno comunque applicate.

Di conseguenza, le amministrazioni comunali, nell'esercizio delle proprie attività istituzionali di vigilanza e di controllo delle attività di utilizzazione e trasformazione del territorio, verificano sia la sussistenza dei presupposti soggettivi previsti dall'art. 9 della L.R. 19/99 per beneficiare del regime di deroga, sia il rispetto dei limiti di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed inoltre la sussistenza delle autorizzazioni di carattere paesaggistico qualora le serre vengano installate in zone vincolate, ferma restando l'emanazione dei provvedimenti repressivi conseguenti in caso di accertamento della mancanza dei presupposti necessari per beneficiare del regime di deroga o della violazione delle altre norme richiamate.

Per tale ragione, contestualmente all'inizio dei lavori di installazione di serre fisse ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/99 l'interessato deve presentare al Comune:

a) una dichiarazione che attesti il possesso della qualifica di soggetto autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi dell'art. 2, della L.R. 19/99;

b) una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri per le opere da compiersi, il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti, e il rispetto degli eventuali limiti di copertura di cui all'art. 6, comma 10, della L.R. 24/85.

In relazione all'eventuale rispetto della disciplina di vincolo paesaggistico ambientale si precisa che l'inizio dei lavori di installazione della serra potrà avvenire dopo aver acquisito la prescritta autorizzazione ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 o dei piani urbanistico-territoriali di cui al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ora previsti dal D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e qualora non sia intervenuto l'annullamento ministeriale entro i termini previsti dall'art. 151 del D. lgs. 490/99.

Inoltre, nell'eventualità che si renda necessario per gli interessati procedere alla stipula di contratti per la somministrazione di forniture con aziende erogatrici di servizi pubblici, alle aziende stesse deve essere presentata una copia della documentazione depositata presso il comune, unitamente all'attestazione dell'avvenuto deposito.

Infine, relativamente ai profili commerciali, la L.R. 19/99

consente all'imprenditore agricolo in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale la possibilità di vendere i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dalla propria azienda orto-floro-vivaistica ai sensi dell'art. 10 della stessa L.R. 19. Già nell'allegato A) della D.G.R. n. 3316 del 28 settembre 1999 si è provveduto a richiamare la necessità di coordinare tale previsione con le disposizioni della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Infatti tali attività, pur se connesse con l'esercizio di una attività agricola, hanno natura commerciale e l'imprenditore agricolo, limitatamente alla vendita dei prodotti di completamento, deve pertanto munirsi delle prescritte autorizzazioni.

Al riguardo è necessario preliminarmente richiamare i limiti che discendono direttamente dalla L.R. 19/99, ricordando che:

a) la norma dell'art. 10 si applica ai soli soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/99;

b) la superficie massima destinata alla vendita non può superare il dieci per cento della superficie totale delle strutture aziendali adibite alla attività orto-floro-vivaistica e comunque non può eccedere il limite di 250 mq;

c) il volume dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti complementari non può superare il 35 per cento del totale dei ricavi dell'azienda orto-floro-vivaistica;

d) costituiscono prodotti complementari quelli appositamente individuati dalla D.G.R. n. 2681 del 27 luglio 1999, (pubblicata sul B.U.R. n. 77 del 7 settembre 1999).

Poiché l'attività commerciale di cui all'art. 10 della L.R. 19/99 è connessa ed accessoria all'attività orto-floro-vivaistica, ne consegue che:

a) l'esercizio di vendita di prodotti complementari non può essere trasferito in altra località se non con l'attività principale;

b) l'attività di vendita dei prodotti complementari deve svolgersi unicamente nell'ambito dell'azienda agricola o comunque nello stesso luogo in cui è svolta l'attività orto-floro-vivaistica e non in altri luoghi da essa separati;

c) l'esercizio di vendita di prodotti complementari cessa al cessare dell'attività orto-floro-vivaistica.

Inoltre, ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 (allegato A), l'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività commerciale di cui all'art. 10 della L.R. 19/99 deve:

1. inviare al comune una comunicazione redatta sull'apposito modello "VICINATO" approvato dalla Regione con D.G.R. n. 3139 del 14 settembre 1999 (B.U.R. n. 86 del 1 ottobre 1999) qualora la propria attività si collochi in area sovracomunale e l'esercizio non superi i 150 mq., ovvero in area metropolitana e l'esercizio non superi i 150 mq. per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti oppure non superi i 250 mq. per i comuni con popolazio-

ne superiore ai 10.000 abitanti,

2. richiedere al comune il rilascio dell'autorizzazione alla vendita compilando l'apposito modello "ESERCIZI" approvato dalla Regione con D.G.R. n. 3139 del 14 settembre 1999 (B.U.R. n. 86 del 1 ottobre 1999). qualora la propria attività si collochi in area sovracomunale e l'esercizio superi i 150 mq.;

Nella comunicazione o nella richiesta di autorizzazione l'operatore è tenuto ad indicare come attività prevalente quella orto-floro-vivaistica ai sensi della L.R. 19/99 e, come attività secondaria, quella di vendita al pubblico di prodotti ad essa complementari. E' tenuto inoltre ad autocertificare il possesso dei requisiti morali e professionali (consistenti nella qualifica di imprenditore agricolo autorizzato ai sensi della L.R. 19/99), nonché il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, di polizia annonaria e igienico sanitaria.

Non trova invece applicazione la disposizione di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. 37/99 che prevede la possibilità per i comuni di inibire o sospendere gli effetti della comunicazione relativa agli esercizi di vicinato, né quella relativa al rispetto dei criteri programmatori commerciali adottati ai sensi dell'art. 11 della L.R. 37/99, per le medie strutture di vendita. Ciò perché quanto previsto dalla L.R. 19/99 costituisce normativa speciale che deroga quindi ai criteri programmatori.

Da ultimo, poiché l'art. 9 della L.R. 19/99 prevede che le serre fisse possano essere installate senza obbligo di concessione ed autorizzazione edilizia nel solo caso in cui siano destinate "esclusivamente alla protezione e copertura delle colture", si precisa che, qualora l'imprenditore agricolo intenda adibire una parte della serra anche a superficie destinata alla vendita commerciale, per l'installazione dell'intera struttura si rende necessario il rilascio della concessione edilizia non potendo trovare applicazione il regime di deroga previsto.

Il Presidente della  
Giunta Regionale  
On. Dott. Giancarlo Galan